



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 34 del 16/03/2012

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ALIQUOTA PER L'ANNO 2012 -
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemiladodici**, il giorno **sedici** del mese di **marzo** alle ore **09:30**, nella **Sala delle Adunanze**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Maria Giovanna Gambazza** la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Sindaco	Presente
CONCARI LUCA	Vice Sindaco	Presente
CAROSINO STEFANO	Assessore	Presente
CATELLI GIAN LUCA	Assessore	Presente
BURLA ANGELO	Assessore	Assente

Totale presenti: n. 4

Totale assenti : n. 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale, Dott.ssa Laura Ravecchi, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Maria Giovanna Gambazza assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO:	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ALIQUOTA PER L'ANNO 2012 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COSIGLIO COMUNALE
-----------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.lgs. 28/09/1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale IRPEF con decorrenza dall'anno 1999 e viste di seguito le successive modificazioni apportate dalla legge 13/05/1999, dalla legge 23/12/1999, n. 488, dall'art. 11, comma 1° della legge 383/2001 e dal comma 142 dell'art. 1 della Legge 296/2006;

VISTA da ultima la deliberazione Consiliare n. 6 del 30/01/2007, con la quale l'Amministrazione, in esecuzione della normativa di cui sopra, approvando il "Regolamento comunale per la disciplina della compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF" ha determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 2007, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,6 punti percentuali esentando tuttavia dal pagamento dell'addizionale IRPEF tutti i contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad Euro 10.000,00;

PRESO ATTO che anche per gli anni successivi al 2007, stante la normativa contenuta nell'art. 77-bis della legge 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 e poi confermata con l'art. 1 comma 123 della Legge di stabilità 2011, per l'addizionale IRPEF sono state sempre applicate le disposizioni contenute nel regolamento di cui sopra;

PRESO ATTO che il comma 11 dell'art. 1 del D.L.138/2011, convertito nella Legge 148/2011, oltre che a disporre per l'Addizionale Comunale IRPEF l'eliminazione del blocco di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo consentito pari allo 0,8 punti percentuali, , testualmente prevede che "*.....i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabilito, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla Legge statale, nel rispetto del principio della progressività.*"

PRESO ATTO altresì che il D.L. n. 201 del 06/12/2011 art. 13, comma 16 dispone come segue: "...All'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale " sono sostituite dalle seguenti: " utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività ". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti." e pertanto conferma la possibilità di articolare l'addizionale IRPEF per i soli scaglioni di reddito già previsti per la normativa IRPEF;

VALUTATO che, con riferimento alla normativa di cui sopra , appare opportuno, a decorrere dall'anno 2012:

- disporre l'aumento dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF allo 0,7 punti percentuali perchè solo così, a fronte dei consistenti tagli dei trasferimenti statali e nonostante una politica di contenimento e di razionalizzazione delle spese correnti, sarà possibile garantire gli equilibri di bilancio;
- non adottare alcun scaglione di reddito per le aliquote differenziate di addizionale IRPEF ma mantenere, privilegiando pertanto i redditi più bassi, la soglia di esenzione a Euro 10.000,00 di reddito complessivo, restando inteso che detto limite di Euro 10.000,00 vale come limite pari o al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e viceversa come limite al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo;

RICONOSCIUTA la competenza deliberativa del Consiglio, anche a mente dell'art. 42 - 2 comma - lettera a) del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 1 comma 142 - 143 e 144 della legge 296/2006

RILEVATO che il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa E. Stellati, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lvo 18.08.2000 n. 267 e s.m., ha espresso il seguente parere: **FAVOREVOLE**;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di elevare con decorrenza dal 1° gennaio 2012:

- l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF allo 0,7 punti percentuali;
- la soglia di reddito complessivo ad Euro 10.000,00, restando inteso che detto limite di Euro 10.000,00 vale come limite pari o al di sotto del quale l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta e viceversa come limite al di sopra del quale la stessa si applica al reddito complessivo;

3. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Maria Giovanna Gambazza

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124, comma 1, TUEL D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna, mediante lettera prot. n.3487 ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n. 267/00.

Busseto, li 19/03/2012

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Ravecchi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Busseto 19/03/2012

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.)
- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art.32, c.1 Legge 18/06/2009, n.69), quindici giorni consecutivi dal 19/03/2012 al 03/04/2012, senza reclami.
- è diventata esecutiva il giorno 30/03/2012, ai sensi dell'art. 134, c. 3, TUEL D.Lgs. 267/2000.

Busseto, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Ravecchi